

TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Enrico MEDICI

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento FISI n. 2024/0003 a carico di David ALVERA', Cod. Tess. FISI n. 21118; Andrea CIRIOTTO, Cod. Tess. FISI n. 8812; Celso CHENET, Cod. Tess. n. 9918; Vittorio DAL VECCHIO, Cod. Tess. FISI n. 18803; Giulia GIANESINI, Cod. Tess. n. 30937; Federica MONTI, Cod. Tess. FISI n. 18364; Davide PETTINI, Cod. Tess. FISI n. 20628; Federica RUZZANTE, Cod. Tess. FISI n. 21126; Vittorio SOVILLA, Cod. Tess. FISI n. 11906; Michele TOMMASI, Cod. Tess. FISI n. 21926; Roberto VISENTIN, Cod. Tess. FISI n. 11226

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di incolpazione del 30 settembre 2024 il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale i tesserati David ALVERA', Andrea CIRIOTTO, Celso CHENET, Vittorio DAL VECCHIO, Giulia GIANESINI, Gianluca LORENZINI, Federica MONTI, Davide PETTINI, Federica RUZZANTE, Vittorio SOVILLA, Michele TOMMASI, Roberto VISENTIN, tutti componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Veneto, per rispondere delle seguenti violazioni, così come indicate nell'atto di deferimento

- **punto 1 atto di deferimento)** *"si contesta al Sig. Gianluca Lorenzini la violazione dell'art. 6, comma 4 dello Statuto Federale FISI, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l'attenuante di cui all'art 60, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISI, per aver restituito i soldi prima ancora che gli venisse notificato l'avviso di conclusioni indagini"*;

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 2

- **punto 2 atto di deferimento**) *“si contesta all’intero Consiglio Direttivo del Comitato regionale FISI Veneto la violazione degli articoli 6, comma 4; 21 lett. hh; 33, comma 8 dello Statuto Federale FISI; 89 del Regolamento Organico FISI e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per la condotta sopra descritta, a far data dal 28 settembre 2022, per tutto l’anno 2023 e l’anno 2024 sino al mese di aprile”* avendo esercitato le funzioni in assenza di delibere formali, ovvero adottando delibere prive dei requisiti di forma e di sostanza che tali documenti devono necessariamente presentare.

“Per i Sig.ri David Alverà, Federica Monti e Roberto Visentin si contesta anche la recidiva ex art. 57 del Regolamento di Giustizia FISI.

Ai Sig.ri Roberto Visentin e Federica Monti si contesta altresì l’aggravante di cui all’art. 58 lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FISI; invece ai restanti membri del consiglio direttivo, ovvero i Sig.ri Andrea Ciriotta, Celso Chenet, Vittorio Dal Vecchio, Giulia Ganesini, Davide Pettini, Federica Ruzzante, Vittorio Sovilla e Michele Tommasi si riconosce l’attenuante di cui all’art. 60, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISI per essersi adoperati ad agire secondo le normative federali dopo la sospensione dei Sig.ri Visentin e Monti”

- **punto 3 atto di deferimento**) *“si contesta ai Sig.ri Federica Monti e Roberto Visentin la violazione degli articoli 6, comma 4 dello Statuto Federale FISI; 2,7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI”* perchè nel corso della riunione di Consiglio del Comitato regionale FISI Veneto del giorno 6 febbraio 2024 avrebbero comunicato circostanze - relative al procedimento riunito FISI/2023/0001 e FISI/2023/0002 - che avrebbero dovuto rimanere riservate.

- **punto 4 atto di deferimento**) *“si contesta ai Sig.ri Federica Monti e Roberto Visentin la violazione degli articoli 6, comma 4; 21 lett. hh); 33 comma 8 dello Statuto Federale FISI; 89 del Regolamento Organico FISI e 2, 10, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l’aggravante di cui all’art. 58, lett. a) del*

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 3

Regolamento di Giustizia FISI” perchè si sarebbe occupata di aggiornare i contratti dei tecnici di sci alpino, in assenza di delibera, senza alcun mandato ed in palese contrasto con il ruolo rivestito in Comitato.

- **punto 5 atto di deferimento)** *“si contesta al Sig. Roberto Visentin la violazione degli articoli 6, comma 4 dello Statuto Federale FISI; 2 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI”* avrebbe violato gli obblighi di riservatezza sull'esistenza di un procedimento disciplinare raccontando in sede di riunione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2024 che la Procura aveva chiesto - allo stesso Comitato - la consegna di copia di documentazione.

In data 11 ottobre 2024 il Sig. Lorenzini Gianluca presentava al Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S. FISI, proposta di applicazione consensuale della sanzione - per l'illecito contestato al capo 2 dell'atto di deferimento - indicandola in quella nell'ammonizione con diffida,

Il successivo 14 ottobre 2024 il Procuratore Federale prestava parere favorevole del Procuratore Federale e lo stesso giorno il Tribunale, con separato provvedimento, dichiarava l'efficacia dell'accordo.

All'udienza del 13 novembre 2024, risolte le questioni preliminari, il Tribunale rinviava il procedimento al 21 Novembre 2024 per l'esame dell'incolpata Giulia Giancesini e per la discussione.

In tale udienza, dopo l'esame della tesserata e la discussione del Procuratore Federale e dei difensori, il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazioni alle questioni preliminari il Tribunale, all'udienza del 13 Novembre, su istanza della Procura, ha proceduto alla correzione del capo di incolpazione espungendo il riferimento al comma 4 dell'art. 6 dello Statuto Federale FISI.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 4

La correzione non ha comportato alcuna sostanziale modifica del capo di incolpazione: ed invero l'obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica indicazione del fatto illecito che si ritiene un soggetto abbia commesso, non essendo indispensabile la qualificazione sotto il profilo giuridico. Il principio dell'immutabilità (o dell'immodificabilità) della contestazione attiene quindi al fatto che deve essere indicato con chiarezza e dalla manifestazione di volontà di farne derivare una responsabilità disciplinare.

L'art. 49 comma 4 del R.G.S. FISI dispone che: *"Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate ed indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare"*. Non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell'indicazione delle stesse (Coll. Gar. Sez. Un. N. 40/2023).

Il Tribunale ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti in quanto ritenute ammissibili e rilevanti e rigettava le eccezioni di nullità dell'atto di intendimento di incolpazione e del successivo atto di deferimento perchè infondate in quanto, contrariamente all'assunto delle difese, entrambi emessi nei termini previsti dal regolamento di giustizia sportiva, avendo la Procura Federale richiesto in termini e con atto motivato la proroga del termine delle indagini.

Nel merito, il Tribunale, per i motivi esposti, ha deciso nei termini di seguito indicati.

Quanto all'illecito di cui al capo 2 dell'atto di deferimento.

Secondo le argomentazioni della Procura, il Consiglio del Comitato Veneto avrebbe operato, per il periodo 2022, 2023 e 2024, esercitando le sue funzioni in

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 5

assenza di delibere formali, ovvero adottando delibere prive dei requisiti di forma e di sostanza che tali documenti devono necessariamente presentare.

Con tale modus operandi il Consiglio Direttivo del Comitato Veneto - secondo l'assunto accusatorio - avrebbe violato gli artt. 6, 21 lett. hh; 33 comma 8 dello Statuto Federale; 89 del ROF e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché della normativa civilistica in materia.

Negli atti assunti mancherebbero gli elementi essenziali che devono essere presenti in ogni delibera: i motivi delle scelte operate, le specifiche di preventivi, i costi, i votanti, gli astenuti, i dissenzienti ecc... riportando al contrario il verbale solo la decisione assunta senza alcuna altra specificazione.

Si deve premettere, come più volte riaffermato dal Collegio di Garanzia, l'esistenza del principio per cui gli atti dell'ordinamento sportivo e del processo sportivo devono considerarsi atti amministrativi (Coll. Gar. n. 32 del 2022).

L'ordinamento di settore, quindi, deve allinearsi ai principi cardine che regolano la formazione degli atti, ivi comprese le delibere assembleari, richiesti in ambito amministrativo.

Per quanto qui interessa deve richiamarsi il principio per cui l'iter logico seguito per l'adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta, distinguendo, quindi, tra atto documentato e verbale (Cons. Stato 18/7/2018 n. 4373; Cons. Stato 4/6/2020 n. 3544).

Il Tribunale, esaminata la nutrita documentazione in atti, ritiene che, effettivamente, le delibere contenute nei verbali oggetto di contestazione non siano state predisposte ed assunte attenendosi ai principi esposti.

Come noto l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI prevede che: *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e probità in ogni funzione,*

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 6

prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

L'interpretazione offerta a tale norma dal Collegio di Garanza dello Sport è stata sempre orientata a ritenere che l'applicazione dei principi espressi vada estesa anche a condotte che si collocano fuori dalla attività sportiva strettamente intesa, ove siffatte condotte implicino, per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto in cui ha agito, una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva (Collegio di Garanzia Parere n. 5 del 2017).

Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che dall'esame degli atti e della copiosa documentazione prodotta dalle parti risulta che i membri del Consiglio del Comitato Veneto, nella redazione del verbale e delle delibere, si siano adeguati alla "prassi" seguita per la verbalizzazione dal precedente Consiglio, e che tale modus operandi non era mai stato oggetto di censura da parte dell'organo di controllo periferico o da quello centrale.

Né peraltro risulta che il Consiglio o il suo Presidente abbiano mai ricevuto indicazioni specifiche sulle regole da seguire per la redazione degli atti assunti. Anzi, il Collegio dei Revisori dei Conti nell'analisi del bilancio di esercizio 2022 - depositato in atti - attesta al punto 1 che: *"Nel corso del 2022 il Collegio, dopo l'elezione avvenuta lo scorso 10 settembre, ha partecipato a n. 3 riunioni del Comitato Regionale svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento, ha ottenuto informazioni dallo stesso Consiglio sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal Comitato, potendo ragionevolmente assicurare che le decisioni adottate dal Consiglio sono conformi alla Legge ed allo Statuto Federale".*

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 7

Come peraltro osservato dalla stessa Procura Federale - effettivamente - nella normativa federale interna mancano riferimenti regolamentari che impongano, o indichino, il contenuto minimo necessario che gli atti deliberativi devono contenere.

Il Tribunale, sulla base delle considerazioni sopra espresse - sebbene il Consiglio del Comitato Veneto non abbia seguito nella redazione delle delibere i principi generali extrafederali sopraindicati - valutata ex ante la condotta tenuta dai suoi componenti, considerato il silente contesto normativo (anche interno) in cui si è trovato ad operare, ma soprattutto la "prassi" consolidata (mai contestata dagli organi di controlli periferico e centrale) seguita nella redazione degli atti, ritiene che non vi sia stata alcuna compromissione dei valori di lealtà, correttezza e probità cui si ispira l'ordinamento sportivo avendo i tesserati agito, in assenza di evidenze probatorie di segno contrario, in assoluta buona fede.

La mancata adozione delle formalità richieste in ambito amministrativo nella redazione delle delibere non può da sola assurgere ad unico elemento fondante la responsabilità disciplinare che si contesta.

Manca in conclusione l'elemento soggettivo - rappresentato dalla conoscenza dei principi giuridici regolatori la formazione degli atti amministrativi - necessario ad integrare l'illecito, considerata peraltro - in assenza di una specifica normativa federale - l'assoluta difficoltà non colpevole per un tesserato, seppure investito di una carica periferica, di conoscere l'esistenza di principi giuridici rinvenibili in ordinamenti giuridici estranei a quello federale.

Quanto all'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento.

Il Tribunale ritiene che il Sig. Roberto Visentin abbia violato gli artt. 6 dello Statuto Federale FIS e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 8

Ed invero risulta *per tabulas* che il Sig. Visentin nel corso della riunione del Consiglio del Comitato Regionale Veneto del 6 febbraio 2024 avesse comunicato ai presenti, terzi non legittimati, particolari (quali il deferimento proprio e di altri tesserati, i ruoli ed il nominativo di alcuni di questi e la data di fissazione dell'udienza) del procedimento FISI/2023/0001+ FISI/2023/0002.

Con la propria condotta il Sig. Visentin è quindi pacificamente venuto meno al dovere, imposto a ogni tesserato dall'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, di mantenere il riserbo su particolari relativi ai procedimenti in corso davanti agli Organi di Giustizia Federale.

Il Tribunale non ritiene percorribile, per il principio generale del giusto processo cui è ispirato anche il procedimento disciplinare davanti ad Organi di Giustizia Sportiva, l'assunto della Procura secondo il quale, ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare della tesserata Monti, non avrebbe rilievo chi, tra i due, avrebbe proplatato a terzi le notizie riservate.

Il Tribunale al contrario ritiene che manchi la prova che la tesserata Federica MONTI abbia commesso l'illecito constatole, in quanto dalla lettura del verbale della riunione del Consiglio risulta solamante che la comunicazione ai componenti è stata fatta dal solo Presidente Visentin (e non anche dalla incolpata).

In assenza di evidenze probatorie di segno contrario, le sole circostanze di essere stata deferita insieme al tesserato Visentin nel procedimento disciplinare e di essere stata presente alla riunione consiliare non consentono di ritenere raggiunta la prova che la tesserata Monti abbia commesso l'illecito.

Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 57 del R.G.S. FISI ritiene congrua la pena da infliggere al tesserato Roberto Visentin quella di all'art. 55 lett. B) sub. b) del R.G.S. FISI della sospensione

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 9

dalla carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali in ambito Federale per la durata di giorni quindici (15).

Quanto all'illecito di cui al capo 4 dell'atto di deferimento

Il Tribunale ritiene che la Dott.ssa Monti ed il sig. Roberto Visentin non abbiano violato gli articoli 6 comma 4; 21 lett. hh); 33 comma 8 dello Statuto Federale FISI; 89 DEL Regolamento Organico FISI e 2,10 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l'aggravante di cui all'art. 58, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISI.

Secondo la Procura, dalle indagini sarebbe emerso che la Vicepresidente Vicario, Dott.ssa Federica Monti si sarebbe occupata di aggiornare i contratti dei tecnici di sci alpino, in assenza di delibera, senza alcun mandato ed in palese contratto con il ruolo rivestito in Comitato.

Premesso che la dott.ssa Monti è commercialista, dalla documentazione versata in atti emerge che nel corso della seduta del 28 Settembre 2022 il Consiglio Regionale Veneto della FISI ha approvato la nomina della stessa quale Presidente della Commissione Sci Alpino.

In base al disposto dell'art. 30 dello Statuto Federale, la dott.ssa Monti ha correttamente adempiuto alla propria attività gestoria così delineata proprio nel richiamato art. 30 dello Statuto Federale che recita *“(I comitati Regionali, ndr) esercitano, nelle rispettive giurisdizioni territoriali, funzioni tecnico organizzative nel limite delle attribuzioni loro assegnate dagli organi centrali competenti. Essi promuovono iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordinano l'attività degli organi provinciali e vigilano sull'andamento generale delle rispettive attività”*, supportando, per altro per mero spirito liberalistico, gli atleti nel districarsi all'interno della *“Riforma dello Sport”* ed evitando conseguentemente che il Comitato sostenesse costi per l'assistenza da parte di professionisti terzi.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 10

Il Tribunale osserva poi che la formalizzazione e finalizzazione dei contratti dei tecnici di sci alpino risulta essere in capo al Presidente Federale con la conseguenza che la Dott.ssa Monti dovrà essere assolta da tale capo di incolpazione.

All'assoluzione della tesserata Monti segue conseguentemente quella di Roberto Visentin.

Quanto all'illecito di cui al capo 5 dell'atto di deferimento

Il Tribunale ritiene che il Sig. Roberto Visentin non abbia violato gli obblighi di riservatezza indicati dall'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI non avendo comunicato a terzi particolari di un'indagine in corso.

Come si evince dal verbale di consiglio del 31 luglio 2024 il Sig. Visentin avrebbe comunicato ai presenti alla riunione del Consiglio esclusivamente che erano stati richiesti, da parte della Procura, le copie dei verbali e delle delibere assunte relativamente agli anni 2022, 2023, 2024 senza aggiungere particolari di sorta, quali l'oggetto dell'indagine o i nominativi dei soggetti interessati.

Il Tribunale opina che la mera comunicazione della richiesta di acquisizione documentale non rappresenti violazione del dovere di riservatezza imposto dalla norma non avendo, l'incolpato, divulgato informazioni riservate relative a procedimenti in corso.

Il Tribunale ritiene, infine, che manchi la prova che il Sig. Visentin fosse a conoscenza di particolari dell'indagine per il solo fatto - come contesta la Procura Federale - che in quel tempo le tesserate Ballabio, Monti e Gianesini fossero state interrogate dalla Procura Federale.

In ogni caso si osserva che la richiesta di consegna documentale presentata dalla Procura Federale è stata fatta con comunicazione diretta impersonalmente

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 11

al Consiglio Regionale e quindi a tutti i suoi componenti, ai quali il tesserato Visentin si è limitato di comunicare - come dovuto - la circostanza.

Il Tribunale

PQM

assolve David ALVERA', Andrea CIRIOTTO, Celso CHENET, Vittorio DAL VECCHIO, Giulia GIANESINI, Federica MONTI, Davide PETTINI, Federica RUZZANTE, Vittorio SOVILLA, Michele TOMMASI, Roberto VISENTIN dall'illecito di cui al capo 2 dell'atto di deferimento perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare.

Assolve Federica MONTI dall'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento per non avere commesso il fatto.

Assolve Roberto VISENTIN e Federica MONTI dall'illecito di cui al capo 4 dell'atto di deferimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare

Assolve Roberto VISENTIN dall'illecito di cui al capo 5 dell'atto di deferimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Condanna Roberto VISENTIN per l'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento, ritenuta la sussistenza dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 57 del R.G.S. FIS alla pena di cui all'art. 55 lett. B) sub. b) del R.G.S. FIS della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali in ambito Federale per la durata di giorni quindici (15).

Milano, lì 21 novembre 2024

SENES RODOLFO
2024.11.26 18:52:56

FIRMA DIGITALE
CN=SENES RODOLFO

C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

2.54.97=VATIT-800309901

rodolfo.senes@in.jur 2024.11.26 18:58:49

RSAA2048.b1

Signer:

CN=MEDICI ENRICO

C=IT

O=ORDINE DEGLI AVVOC.

2.54.97=VATIT-800309901

Public key:

RSAA2048.b1

Avv. Rodolfo SENES

MEDICI ENRICO

Avv. Enrico MEDICI

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

avv. Sabina Mantovani

Firmato digitalmente
da: SABINA MARIA
VITTORIA MANTOVANI
Luogo: milano
Data: 26/11/2024
18:24:50

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal **Coni**